

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO

del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi degli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023

***“Lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”
CUP E37H17000370005 / CIG 9359157CAC***

TRA

Azienda USL Toscana centro (di seguito, indicata anche “Stazione appaltante”) con sede legale in Firenze (FI) - P.za Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481 in persona del _____, domiciliato/a presso la Sede dell'Ente, il/la quale interviene nella sua qualità di Dirigente _____

E

l'Impresa NBI S.p.A. (di seguito, indicata anche “Appaltatore”), codice fiscale e partita IVA n. 11560631001 con sede legale in Roma (RM) - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata da _____ nato a _____ (____) il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa medesima;

entrambe di seguito indicate congiuntamente anche come le “Parti”;

E

Ing. Alberto FRANCESCHINI, dirigente dipendente di ruolo della Azienda Usl Toscana Centro, da questa nominato membro Componente del Collegio Consultivo Tecnico, con sede legale in Firenze (FI) - P.za Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, nato a _____ il _____;

E

Ing. Luisa GANDINI, membro Componente del Collegio Consultivo Tecnico nominato dall'Appaltatore, con sede legale in Roma (RM) - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, codice fiscale e partita IVA n. 11560631001, nata a _____ il _____;

E

Prof. Ing. Paolo SPINELLI, membro Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, con sede legale/domicilio in _____, Via _____ n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, nato a _____ il _____;

PREMESSO

- visto l'art. 215 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, rubricato “Collegio Consultivo Tecnico” che prevede l'obbligatoria costituzione di un collegio consultivo tecnico *“per i lavori diretti alla realizzazione delle opere*

- pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea”* secondo le modalità di cui all'allegato V.2 *Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico* del citato D.lgs. n. 36/2023;
- viste le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, indicato anche “CCT”), adottate con decreto del MIMS n. 12 del 17 gennaio 2022;
 - con specifico riferimento agli appalti di lavori, la costituzione del CCT risulta obbligatoria e disciplinata dalle disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, anche ai contratti che sono stati banditi con le procedure previste dal previgente codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;
 - l'intervento di cui trattasi non è finanziato con risorse provenienti da PNRR o PNC;
 - per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal relativo allegato V.2, si richiamano integralmente gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. e le Linee Guida MIMS del 17 gennaio 2022, sopraindicate, fermo restando che ogni richiamo, ivi contenuto, al D.Lgs. n. 50/2016, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso;
 - dato atto che a seguito dell'avvio della fase esecutiva dell'appalto pubblico di lavori di *“Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”* - le Parti, ovvero la Stazione appaltante da un lato e l'Appaltatore dall'altro, hanno provveduto a scegliere ciascuna un membro del CCT per la fase di esecuzione e, successivamente, hanno provveduto d'intesa a nominare il terzo componente con funzioni di Presidente;
 - richiamato il verbale di incontro n. 1 del 13/10/2023, proposta di individuazione del presidente, a firma dei membri componenti Ing. Luisa Gandini e Ing. Alberto Franceschini;
 - richiamato il verbale di incontro n. 2 del 26/10/2023 a firma dei membri Ing. Luisa Gandini, Ing. Alberto Franceschini e Prof. Ing. Paolo Spinelli, tenutosi alla presenza delle parti contrattuali;
 - dato atto che sono stati completati, con esito positivo, i controlli sui requisiti di competenza e professionalità e di moralità dei membri del Collegio individuati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e con Delibera D.G. n. _____ del _____, preso atto della nomina del CCT, è stato approvato lo schema del presente Disciplinare di incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO

Azienda USL Toscana centro, nella persona del Dott. _____

e

l'Appaltatore, nella persona del rappresentante legale Sig. _____

conferiscono l'incarico del Collegio Consultivo Tecnico per l'appalto in oggetto ai seguenti soggetti:

_____, *Presidente*;
_____, *Componente*;
_____, *Componente*.

Il Collegio Consultivo Tecnico, ha funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo dei lavori ed è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possano influire sulla regolare esecuzione dei lavori, incluse quelle che possano generare o hanno generato riserve.

Il CCT opera ai sensi degli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità di cui all'allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023 cui espressamente si rinvia, ed in particolare: per espressa volontà delle parti, pareri e determinazioni del CCT **non** assumono la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Pareri obbligatori (art. 216 D.Lgs. n. 36/2023)

1. L'acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori.
2. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la Stazione appaltante acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
3. Nel parere il Collegio Consultivo Tecnico valuta anche la possibilità di decidere:
 - a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) se proporre alle autorità governative la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le Parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il CCT accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione

dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

In ogni caso, l'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

ART. 2 - DURATA

Il Collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 218 D.Lgs. n. 36/2023 entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Nel caso in cui il membro del CCT incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Collegio Consultivo Tecnico esprime i pareri ed assume le determinazioni con le modalità indicate all'art. 2 dell'allegato V.2 citato. Può essere attivato da ciascuna delle Parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra Parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente.

Può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle Parti o convocarle per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

Le determinazioni sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle Parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle Parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi 15 (quindici) giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il CCT entro 7 (sette) giorni dalla presentazione del quesito, avanza al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, indicato anche "RUP") la richiesta dell'eventuale documentazione aggiuntiva relativa al contratto che non sia stata prodotta e che risulti necessaria per la formulazione del parere/determinazione. Il RUP entro 7 (sette) giorni dall'istanza dovrà fornire al CCT la documentazione mancante. In alternativa, qualora se ne ravvisi maggiore funzionalità, la documentazione può essere fornita dall'Appaltatore al CCT e contestualmente, per conoscenza, al RUP. Da questo momento decorrono i termini per la formulazione del parere/determinazione.

Il Collegio Consultivo Tecnico può operare con le modalità indicate all'art. 4 delle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" approvate con Decreto del MIMS n. 12 del 17/01/2022 (di seguito, anche "Linee Guida"). Di ogni riunione il CCT redige apposito verbale.

Il CCT trasmette alla Stazione appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione/parere, un resoconto dell'attività svolta con indicazione della tipologia del quesito (tecnica o normativa), del grado di complessità e del relativo compenso. Al resoconto sono allegati tutti i verbali degli incontri effettuati in relazione allo specifico quesito.

Il Dirigente responsabile del contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, salva l'emissione di eventuali pagamenti in acconto. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione (punto 7.7.6 delle Linee Guida).

ART. 4 - COMPENSO

Salvo quanto espressamente previsto nei commi e articoli seguenti per il componente nominato dalla Azienda USL Toscana centro, dirigente dipendente di ruolo della stessa, il compenso per l'incarico di membro di CCT è costituito da una parte fissa e da una parte variabile, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, delle Linee Guida approvate con citato D.M. del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 12/2022 e del rinvio all'articolo 6, comma 7-bis, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso complessivo, ai sensi della normativa sopraindicata, non può superare l'importo di euro 96.929,78.= (novantaseimilanovecentoventinove/78), corrispondente allo 0,5% del valore dell'appalto; suddiviso in:

4.1 Parte fissa

La parte fissa è proporzionata all'importo contrattuale ed è calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%, per un importo di euro 13.601,97.= (al netto di eventuali oneri) per il Membro del CCT e di euro 14.962,17.= per il Presidente.

4.1.1 Pagamento

La corresponsione della totalità della parte fissa è subordinata all'adozione di almeno un parere o una determinazione. In considerazione della durata contrattuale dei lavori, il pagamento della parte fissa avverrà, sulla base di presentazione di regolare nota/fattura, come segue:

- 50% della parte fissa entro 90 (novanta) giorni dalla produzione del primo parere o determinazione;
- 30% della parte fissa entro 90 (novanta) giorni dalla produzione del secondo parere o determinazione;

Il saldo della parte fissa sarà erogato dopo lo scioglimento del CCT come disposto dall'art. 2 del presente disciplinare, sulla base della presentazione di regolare nota/fattura.

4.2 Parte variabile

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è definita in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o normativo determinato dallo stesso CCT.

Il compenso complessivamente riconosciuto al CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa. Per eventuali adeguamenti in caso di varianti si rinvia al successivo art. 6.

4.2.1 Quesiti di natura tecnica

Per quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa è terminata “a vacanza” sulla base della tariffa oraria indicata nel DM 16/03/2016. L'impegno orario per ciascun membro sarà determinato tra il Collegio Consultivo Tecnico e le Parti, contestualmente alla fase di risoluzione del quesito. Il costo orario, desunto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.M. 17 giugno 2016 (di seguito, indicato anche “DM Corrispettivi”) è determinato in euro 50,00.=.

Importo del contratto	giorni	ore	Compenso base per membro	Compenso base per presidente

I compensi base così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità**, corrispondente al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Corrispettivi, della categoria dei lavori a cui afferisce il quesito, compreso tra 0,75 e 1,30. In caso sia difficile determinare la categoria/le categorie oggetto del quesito, il grado di complessità è quello della categoria prevalente;
- **un coefficiente di complessità**, in ragione del livello di difficoltà del quesito, compreso tra 0,25 e 1. A tale coefficiente di complessità viene attribuito un diverso valore, determinato dal RUP, sulla base dei seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di complessità	Argomenti trattati
0,25 - 0,40	Bassa	Sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del DL Semplificazioni
0,41 - 0,80	Media	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere
0,81 - 1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

TABELLA 1 – Valore del coefficiente di complessità sulla base degli argomenti trattati.

4.2.2 Quesiti di natura normativa

Per i quesiti di carattere prevalentemente giuridico-normativa si applica quanto previsto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 37 del 8 marzo 2018, per prestazioni di assistenza stragiudiziale. Il compenso base viene valutato, in questo caso sulla base dell'importo della questione giuridica oggetto del quesito, tenendo presente l'interesse sostanziale delle Parti.

Nel caso in cui l'importo della questione giuridica oggetto del quesito sia indeterminabile, il compenso base è quello corrispondente ad importi dell'affare compresi tra 52.000,00 e 260.000,00 euro.

Valore dell'affare [€]	Compenso base per membro [€]	Compenso base per presidente [€]
52.000,01-260.000,00	4.320,00	4.752,00
260.000,01-520.000,00	5.870,00	6.457,00
520.000,00-1.000.000,00	7.631,00	8.394,10
1.000.000,01-2.000.000,00	9.920,30	10.912,33
2.000.000,01-4.000.000,00	12.896,39	14.186,03
4.000.000,01-8.000.000,00	16.765,31	18.441,84
8.000.000,01-16.000.000,00	21.794,90	23.974,39

TABELLA 2 - Calcolo del compenso base per quesiti giuridici per i componenti del CCT

I compensi base, così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità**, corrispondente al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Corrispettivi, della categoria dei lavori a cui afferisce il quesito, compreso tra 0,75 e 1,30. In caso sia difficile determinare la categoria/le categorie oggetto del quesito, il grado di complessità è quello della categoria prevalente;
- **un coefficiente di complessità**, in ragione del livello di difficoltà del quesito, compreso tra 0,25 e 1, con criteri analoghi a quelli previsti al precedente Par. 4.2.1.

4.2.3 Spese e oneri

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso, le aliquote di cui all'art. 5 del D.M. 17/06/2016. L'importo delle spese è determinato nella misura del 25% del compenso per importi contrattuali fino a euro 1.000.000,00.=, nella misura del 10% del compenso per importi contrattuali di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00.=, per opere di importo intermedio in misura della percentuale determinata per interpolazione lineare. Per un importo di euro 19.385.955,53.= la percentuale di spese da riconoscere è pari al 13,509%.

Tale importo deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto, etc. (incluse eventuali diarie).

4.2.4 Pagamento

Il compenso del CCT è posto a carico della Stazione appaltante e dell'Appaltatore in ragione del 50% ciascuna per quanto riguarda il Presidente. Gli altri componenti restano esclusivamente a carico di

ciascuna parte che ne ha proposto la nomina, rispettivamente l'Appaltatore da un lato, e la Stazione appaltante d'altro, secondo le rispettive condizioni e determinazioni assunte.

In particolare il componente designato dalla Stazione appaltante, quale dirigente dipendente di ruolo della stessa, non percepirà il compenso calcolato secondo quanto indicato nel presente Disciplinare, in quanto eserciterà il ruolo di componente del CCT in orario di lavoro; viene precisato che, la mancata corresponsione di tale quota, non andrà ad incrementare i singoli plafond spettanti al Presidente e all'altro Componente designato dall'Appaltatore;

Il Collegio Consultivo Tecnico trasmette alla Stazione appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente il parere o la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione dei tempi di svolgimento, l'indicazione della complessità del quesito con il calcolo del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del Contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei dovuti compensi per la parte di propria competenza, applicando eventuali detrazioni, entro 90 (novanta) giorni dalla produzione dei pareri/determinazioni, sulla base della presentazione di regolare nota/fattura. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore stesso (nel primo pagamento utile).

ART. 5 - PENALI

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 20 giorni, in occasione di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse da 1 a 15 gg. di ritardo;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse da 16 a 45 gg. di ritardo;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse con oltre 45 gg. di ritardo.

ART. 6 - VARIANTI

In caso di modifiche contrattuali *ex art.* 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023), il compenso per i membri del CCT per la quota fissa sarà così ridefinito:

- per la parte fissa sarà calcolato il corrispettivo dovuto per il collaudo tecnico amministrativo considerando la somma dell'importo contrattuale e dell'importo della variante, applicando la riduzione del 60%;
- per la parte variabile nei quesiti di natura tecnica, sarà aggiornato l'impegno medio in termini di giorni, per la formulazione di pareri/determinazioni laddove l'importo contrattuale modifichi la fascia di riferimento.

In entrambi i casi la quota relativa alle spese ed oneri accessori sarà rideterminata.

ART. 7 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto, oltre a quanto previsto negli articoli del presente disciplinare, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 8 - REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai membri del Collegio dovrà essere corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate, senza che l'Affidatario possa vantare ulteriori pretese e/o compensi al riguardo.

ART.9 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

(nel caso in cui la sottoscrizione del disciplinare di incarico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli)

L'Amministrazione procederà a risolvere il presente incarico ed a individuare un nuovo membro, laddove a seguito dei controlli, emerga il mancato rispetto dei requisiti di moralità o dei requisiti di competenza e professionalità previsti dall'avviso. Nulla è dovuto per le attività eventualmente svolte.

ART. 10 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie controdeduzioni e, ove non siano accettate, si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al pagamento di un indennizzo corrispondente a un quinto dell'importo fisso erogabile per il CCT indicato all'art. 4 al fine di compensare la mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I membri del Collegio si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136.

I numeri di conto corrente bancario/postale dedicati anche in via non esclusiva al presente incarico, le persone delegate ad effettuarvi operazioni, sono i seguenti:

Nome e Cognome	IBAN di CC	Persona delegata	CF
----------------	------------	------------------	----

componente	bancario/postale		

I membri del CCT sono tenuti a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente incarico, ove l'Amministrazione sia attore o convenuta, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 13 - NORME DI RINVIO E COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- le *"Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico"*, approvate con Decreto del MIMS n. 12 del 17/01/2022;
- l'invio delle comunicazioni all'Osservatorio (istituito ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021) previste a carico del Presidente del Collegio dall'articolo 8.2 delle Linee Guida sopracitate e art. 5 dell'All V.2 al D.lgs 36/2023.

Data: _____

Firmato digitalmente da:

- **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**
Il Dirigente RUP Ing. David Pieralli

IMPRESA NBI S.P.A.

Il Legale Rappresentante _____

- **Prof. Ing. Paolo SPINELLI, - Presidente CCT**

- **Ing. Luisa GANDINI, Componente CCT**

- Ing. Alberto FRANCESCHINI, Componente CCT